

L'istituto della patente a punti è previsto dall'art. 126-bis, introdotto nel Codice della Strada dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, e dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 214.

### **1. La patente a punti**

A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo complessivo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.

### **2. Patenti a cui si applica la decurtazione**

Il sistema della decurtazione dei punti riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell'operazione di riconoscimento su un'etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S. La disciplina, secondo le disposizioni dell'articolo 6-ter della legge 1° agosto 2003, n. 214, interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell'Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.

### **3. Soggetti a cui si applica la decurtazione**

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l'art. 126-bis C.d.S impone all'organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all'applicazione delle sanzioni dell'articolo 180, comma 8, C.d.S."

### **4. Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione**

La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente.

A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.

## **5. Violazioni che determinano la decurtazione**

La tabella allegata all'articolo 126-bis del codice della strada e riportata in calce al presente testo, elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna delle quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.

## **6. Decurtazioni in caso di più violazioni**

Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l'applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest'ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti i punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.

## **7. Raddoppio della decurtazione per i neopatentati**

La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1° ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data.

Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice della strada per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.

## **8. Indicazione della decurtazione sui verbali**

Agli operatori di polizia è imposto l'obbligo di indicare nel verbale di contestazione l'indicazione del punteggio previsto per la violazione commessa.

## **9. Comunicazione delle violazioni all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.**

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.

Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 del codice della strada o di quello al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis del codice della strada, l'ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell'obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 del codice della strada, in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all'anagrafe dei

conducenti, decorre dal momento in cui l'ufficio o il comando da cui dipende l'accertatore riceve notizia dell'esito dei ricorsi.

Qualora, successivamente all'inserimento della decurtazione nell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l'esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l'organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.

Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale. Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Per gli stranieri i punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall'articolo 126-bis del codice della strada per l'analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.

### **10. Recupero dei punti sottratti**

Secondo il comma 5 dell'articolo 126-bis, nell'ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall'ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l'attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l'attribuzione del credito è l'assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all'attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.

In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso articolo 126-bis del codice della strada ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.

### **11. Esaurimento dei punti**

La perdita totale del punteggio determina l'obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell'abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

L'interessato deve sottoporsi agli esami prescritti dall'articolo 128 del codice della strada, entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento con il quale il D.T.T.S.I.S. dispone la revisione della patente. L'omessa presentazione comporta la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all'articolo 12 del codice della strada, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione.

Per gli stranieri, esaurito il punteggio disponibile non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione.

Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.